CAMERA DEI DEPUTATI 1535-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino

Presentato il 19 marzo 1980

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione Agricoltura e Foreste il 9 aprile 1980. Nella seduta del , il relatore Zambon è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 17 marzo 1980, n. 69, concernente norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni,, del decreto-legge 17 maggio 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, concernente norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: limitatamente alla qualità, *sono sostituite con le seguenti*: entro il limite massimo della quantità.

All'articolo 1, al secondo comma, dopo le parole: dei prodotti medesimi, *sono aggiunte le seguenti*: ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno d'applicazione del presente decreto.

Decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 19 marzo 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione del mercato interno dell'alcool da vino, al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole, limitatamente alla quantità dichiarata nella denuncia di produzione.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonché le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma, l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — ALTISSIMO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO